

n.30634



Sent.145/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Walter Berruti

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30634 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

MANZI Sergio David, nato a Solofra (AV) il 17.03.1995, c.f. MNZSGD95C17I805X, e residente in Lauro (AV), rappresentato e difeso dall'Avv. Sabato Moschiano del Foro di Avellino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lauro (AV), Via E. Stella 20, giusta procura in atti.

Uditi, all'udienza del 19 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Sostituto procuratore generale Daniela Dell'Oro.

FATTO

La Procura regionale, con atto depositato il 2 febbraio 2024, ha citato in giudizio MANZI Sergio David esponendo che il suddetto aveva presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria di terza fascia del personale ATA (collaboratore scolastico) per il triennio 2021/2023 e che, in tale sede, dichiarava di avere conseguito il Certificato di Operatore dei servizi di

	ristorazione - settore sala e bar nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Paritario	
	Primo Levi di Agropoli (SA), con punteggio di 100/100.	
	In accoglimento della domanda diversi Istituti stipulavano con il	
	sunnominato contratti a tempo determinato per l'assegnazione di supplenze	
	come collaboratore scolastico (cfr. pag. 4-6 citaz.) e precisamente: l'I.C.	
	Cardarelli Massaua di Milano dal 14.1.2020 al 30.6.2020, l'I.C. Cadorna di	
	Milano dal 6. 10.2020 all'8.6.2021, l'I.C. Massa di Milano dal 21.9.2021 al	
	30.6.2022. Le successive indagini amministrative facevano emergere (cfr. la	
	nota dell'Ufficio scolastico regionale della Campania del 12.11.2021 <i>sub</i>	
	doc.1/3 prod. Proc.) che la parità del citato Istituto Primo Levi (che aveva	
	rilasciato il diploma in discorso) era stata revocata nell'a.s. 2013/2014, i	
	relativi atti e documenti erano depositati presso l'I.S.S. Vico de Vivo di	
	Agropoli, nei registri esaminati il nominativo del convenuto non figurava tra	
	coloro che avevano conseguito la qualifica di Operatore dei servizi di	
	ristorazione-settore sala e bar nell'a.s. 2011/2012, né era reperita alcuna altra	
	documentazione attestante il conseguimento del titolo di studio di cui sopra.	
	Circostanze, queste, che determinavano, in data 1.3.2022, il licenziamento	
	senza preavviso e l'avvio di un procedimento penale per falso.	
	Ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamata la	
	giurisprudenza contabile in argomento (tra cui, in particolare, questa Sezione	
	nn. 154/2015, 138/2023, nonché Sez. Campania n. 427/2016), parte attrice ha	
	chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno, a titolo di dolo,	
	commisurato all'ammontare della retribuzione corrisposta nei periodi di	
	lavoro sopra indicati e quantificato in euro 31.090,45 (al lordo degli oneri	
	fiscali) sulla base dei cedolini trasmessi dagli Istituti scolastici interessati e	
	2	

	prodotti agli atti.	
	Il convenuto ha presentato controdeduzioni in fase preprocessuale a	
	mezzo del difensore appositamente nominato, nelle quali ha sostenuto di non	
	aver dichiarato il falso, non essendo provato, a suo dire, che non abbia	
	conseguito il diploma indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie,	
	ancorché esso non risulti annotato negli appositi registri.	
	Si è inoltre costituito in giudizio con comparsa depositata in data 13	
	giugno 2024 nella quale ha svolto analoghe difese e ha prodotto la sentenza	
	del Tribunale di Milano del 17 aprile 2024 n. 5284 (successiva all’atto di	
	citazione) di non luogo a procedere ex art. 554 <i>bis</i> c.p.p. perché il fatto non	
	sussiste in relazione all’imputazione del reato di falso ideologico di privato in	
	atto pubblico ex art. 483 c.p. Ha inoltre prodotto il Diploma di maturità	
	conseguito presso l’Istituto Paritario per i Servizi Alberghieri e della	
	Ristorazione “Michele Pinto” di Mugnano del Cardinale (AV).	
	In vista della discussione orale ha depositato, irritualmente, note	
	d’udienza nelle quali ha richiamato le difese già in atti.	
	All’udienza del 19 giugno 2024, data per letta la relazione della causa	
	su consenso della parte pubblica, nessuno comparendo per il convenuto, il PM	
	ha illustrato e richiamato le conclusioni della citazione.	
	Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. L’azione promossa dalla Procura regionale non è fondata e va respinta.	
	1.1. L’assunto attoreo è che il convenuto abbia ottenuto i contratti per cui è	
	causa mediante false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma di	
	specializzazione, come operatore di sala-bar, asseritamente rilasciato nell’a.s.	
	3	

	2012/2013 dall’Istituto Paritario Primo Levi di Agropoli con punteggio di	
	100/100.	
	Ciò che contesta parte attrice per far valere la responsabilità	
	amministrativa del convenuto è la mancanza del predetto diploma, a	
	prescindere dalla sua falsità, da ritenersi elemento essenziale per la validità	
	del contratto di lavoro con la P.A. (cfr. questa Sez. n. 91/2024).	
	La normativa relativa all’inserimento nelle graduatorie di circolo e	
	d’istituto di terza fascia del personale ATA (cfr. in particolare il D.M. n.	
	640/2017 come modificato dal D.M. n. 947/2017) è stata ampiamente	
	richiamata in citazione (pagg. 10-11) e basti qui farvi rimando.	
	Il possesso di un diploma fra quelli ivi indicati è necessario ai fini del	
	valido inserimento in graduatoria.	
	Nella specie, tuttavia, risulta (e non è contestato) il possesso di altro	
	titolo (Diploma di maturità, cfr. doc. 3 prod. difesa), sufficiente al fine del	
	predetto inserimento, ancorché con un punteggio inferiore (65/100 in luogo di	
	100/100).	
	Sulla base della descritta condotta illecita, che ha perso rilievo penale	
	a seguito della sentenza di non luogo a procedere sopravvenuta nelle more di	
	giudizio, è fatto derivare il danno per cui è citazione, parametrato ai compensi	
	percepiti per gli incarichi ottenuti con la falsa dichiarazione circa il possesso	
	del titolo di studio di cui sopra.	
	La Procura invoca a tal fine la prevalente giurisprudenza contabile, per	
	cui, in tali ipotesi, si realizza una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi	
	dell’art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della relativa	
	tutela, stante il contrasto con norme fondamentali dell’ordinamento. Secondo	
	4	

	tale orientamento, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto	
	e dichiarato non è espressiva della capacità richiesta, derivante dalla	
	preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studi, non	
	arreca all'ente pubblico alcuna utilità e determina il venir meno del rapporto	
	sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando l'effettivo	
	svolgimento di un'attività lavorativa (cfr., in tal senso, questa Sezione nn.	
	76/2024, 138/2023, 263/2022, nonché Sez. App. Sicilia, n. 243/2012 e n.	
	469/2014; Sez. I App. n. 527/2017; Sez. II App. n. 568/2018; Sez. Toscana n.	
	463/2021; Sez. Molise n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e	
	n. 19/2023).	
	1.2. Nel caso di specie e in considerazione delle sue peculiarità, tuttavia,	
	ritiene il Collegio di poter fare applicazione dei principi espressi nel recente	
	precedente di questa Sezione n. 97/2024, che ha deciso un caso analogo e che	
	qui può essere richiamato ai sensi dell'art. 17, comma 1 disp. att. c.g.c.	
	Tale arresto, in particolare, valorizza l'ampia formulazione dell'art.1,	
	comma 1 <i>bis</i> , della L. n. 20/1994 e il suo carattere di norma speciale, che con	
	dizione chiara, ampia e tendenzialmente onnicomprensiva, prevede lo	
	scomputo, dalla quantificazione del danno da addebitare al dipendente	
	pubblico, dei vantaggi “comunque conseguiti” dalla P.A. o dalla comunità	
	amministrata, i quali risultano più evidenti e percepibili laddove si tratti di	
	attività semplici e non altamente specialistiche (come nel caso di specie), da	
	valutare invece in concreto in altre più opinabili ipotesi connotate da titoli e	
	requisiti di elevata complessità. A tal fine va evidenziato l'onere probatorio,	
	incombente sulla parte attrice, di dare prova del mancato o minor vantaggio	
	derivante dalla prestazione resa alla P.A.	
	5	

	In sostanza, sia l'ampia dizione dell'art.1, co. 1 <i>bis</i> della L. n. 20/1994,	
	da consideraris <i>lex specialis</i> rispetto all'art. 2126 c.c., sia l'interpretazione che	
	di quest'ultima norma dà la prevalente giurisprudenza civile e amministrativa	
	(cfr. l'ampia rassegna contenuta nella sent. n. 97 cit.), secondo cui essa impone	
	il pagamento delle prestazioni di fatto salvo che le parti, congiuntamente e	
	pariteticamente, si siano condeterminate ad un contratto causalmente illecito	
	"in senso forte", cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con	
	principi basilari dell'ordinamento, portano ad un riconoscimento	
	compensativo di prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata	
	specializzazione e purché non siano di per sé illecite.	
	1.3. Nel caso in esame va aggiunto che il convenuto possedeva altro titolo	
	idoneo a concorrere agli incarichi di collaboratore scolastico per cui è causa	
	ossia il Diploma di maturità (EQF di livello 4) conseguito presso l'Istituto	
	Paritario per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Michele Pinto" di	
	Mugnano del Cardinale (prodotto dalla difesa <i>sub</i> doc. 3) con votazione	
	65/100 (cfr. doc. 1/1 prod. Proc.), titolo che era stato altresì dichiarato nella	
	domanda e la cui esistenza e validità non è stata mai messa in discussione.	
	Pertanto, anche se una votazione più bassa (65/100 invece dei 100/100 del	
	titolo contestato) non avesse consentito, in ipotesi tutta da verificare, l'utile	
	collocazione in graduatoria, tuttavia l'oggettivo conseguimento di un diploma	
	idoneo per lo svolgimento le mansioni minimali di collaboratore	
	amministrativo (che, secondo il CCNL di Comparto, si traducono in mera	
	accoglienza e vigilanza generica degli alunni e pulizia dei locali) portano il	
	Collegio a valutare come utili le attività svolte dal convenuto nelle Istituzioni	
	scolastiche ove ha prestato servizio.	
	6	

	Né parte attrice (e nemmeno la P.A. datrice di lavoro) ha del resto dato prova,	
	come era suo onere, del mancato o minor vantaggio derivante dalla	
	prestazione resa dal convenuto.	
	In altre parole, ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile	
	(per i danni arrecati ai soggetti scavalcati e pretermessi dalle supplenze e dagli	
	incarichi attribuiti sulla base del titolo falso) della condotta mendace del	
	convenuto, sotto il diverso profilo amministrativo-contabile l’aver conseguito	
	un titolo comunque idoneo alle mansioni minimali svolte presso le istituzioni	
	scolastiche, rendono queste considerabili come “vantaggio” reso alla P.A. ed	
	alla comunità amministrata ex art.1, co. 1 <i>bis</i> della L. n.20/1994 e rendono non	
	forieri di danno erariale i corrispondenti esborsi stipendiali.	
	Come rimarca la difesa, analogo principio è stato seguito dalla Corte	
	di Cassazione (viene citata la sent. n. 18699/2019) nel ritenere che il	
	determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere in occasione	
	dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità	
	del contratto, solo quando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito	
	che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con	
	la P.A.	
	Nel caso qui in esame le mansioni e la qualifica del convenuto non	
	sono regolate da specifiche norme di legge attinenti a profili di ordine	
	pubblico, né richiedono professionalità altamente specifiche, ma configurano	
	ordinarie mansioni operative ben svolgibili in modo adeguato quale che fosse	
	il voto del diploma comunque conseguito, in assenza di prova contraria (cfr.	
	sent. n. 97/2024 di questa Sezione cit.).	
	2. La domanda attorea va dunque respinta, in assenza di danno risarcibile	
	7	

[illegible]